

COMUNE DI TORREBELVICINO

REGOLAMENTO SULLE SALE GIOCHI E SUGLI APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO CON VINCITA IN DENARO PER PREVENIRE E CONTRASTARE IL FENOMENO DELLA LUDOPATIA (GAP)

INDICE

- art. 1 - Oggetto
- “ 2 - Obiettivi
- “ 3 - Localizzazione
- “ 4 - Particolari prescrizioni per l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, di sistemi di VLT e per l'attività di raccolta scommesse
- “ 5 - Prescrizioni d'esercizio
- “ 6 - Orari di esercizio
- “ 7- Esercizi commerciali liberi dalla pratica di giochi d'azzardo
- “ 8 - Sanzioni

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina, in tutto il territorio comunale, la localizzazione e le modalità di esercizio di nuovi apparecchi da gioco con vincite in denaro, di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del Regio Decreto 773/1931 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza-TULPS), e di nuovi sistemi di gioco Video Lottery Terminals (VLT), nelle sale da gioco e negli esercizi, comunque ricompresi nella disciplina di cui ai commi 1 e 3 del sopra citato articolo del TULPS, autorizzati alla pratica del gioco e/o all'installazione di apparecchi da intrattenimento, compresi i circoli privati autorizzati alla somministrazione.

2. Il presente regolamento, inoltre, disciplina la pratica e l'esercizio del gioco d'azzardo e degli altri giochi leciti con vincite in denaro, nonché delle scommesse in genere, in tutto il territorio comunale.

ART. 2 - OBIETTIVI

1. Il presente Regolamento, si prefigge i seguenti obiettivi:

- contenere i rischi connessi alla moltiplicazione dei centri di intrattenimento e svago, delle offerte e delle occasioni aventi ad oggetto il gioco d'azzardo lecito, in funzione della prevenzione del gioco d'azzardo patologico;
- contenere i costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi derivanti dal fenomeno della sindrome da gioco patologico e dagli effetti negativi che questi potrebbero avere nei contesti familiari;
- tutelare i minori e le fasce deboli a maggior rischio di dipendenze;
- far in modo che la diffusione dei locali nei quali si pratica il gioco lecito garantisca i limiti di sostenibilità con l'ambiente circostante, con particolare riguardo alla sicurezza e al decoro urbano, alla viabilità e all'inquinamento acustico;
- incentivare un accesso responsabile al gioco senza derive verso fenomeni di dipendenza.

2. Le limitazioni e gli obblighi del presente Regolamento sono rivolti a favore dell'intera popolazione ed in particolare ai soggetti affetti da Gioco d'Azzardo Patologico (GAP), ai loro familiari e alle fasce di popolazione più deboli e maggiormente esposte a rischi di GAP.

ART. 3 - LOCALIZZAZIONE

1. Le sale gioco e le sale VLT sono definite dal presente Regolamento quali locali/luoghi di pubblico intrattenimento e per il tempo libero, e pertanto, per la loro natura, possono essere localizzate nel vigente Piano di Assetto Territoriale (PAT) comunale, esclusivamente nella Zona Territoriale Omogenea (ZTO) "D" - Zone per insediamenti commerciali e direzionali, - solo dove esistono standard adeguati a parcheggio. Nel caso il Comune si doti di un nuovo strumento urbanistico, le sale gioco e le sale VLT potranno essere localizzate solo ed esclusivamente nelle zone dallo stesso appositamente individuate avendo conto di considerare adeguati standard di parcheggio.

2. E' consentita invece l'installazione di nuovi apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, di nuovi sistemi VLT, o l'inizio di una nuova attività di raccolta scommesse, presso gli esercizi in possesso di autorizzazione ai sensi dell'art. 86 o art. 88 del TULPS, fatto salvo, in ogni caso, il divieto operato dal successivo comma 4 del presente articolo, nonché i limiti previsti dalla normativa vigente.

3. E' vietata la collocazione di nuovi apparecchi per il gioco d'azzardo lecito e di nuovi sistemi di VLT, nonché l'inizio di una nuova attività di raccolta scommesse o di una nuova pratica di giochi in genere con vincita in denaro leciti, in locali che si trovino:

A) ad una distanza inferiore a 500 mt., da luoghi sensibili frequentati principalmente da giovani quali: scuole, impianti sportivi e centri parrocchiali, giardini e parchi pubblici, strutture socio sanitarie e sociali, cimiteri;

B) ad una distanza inferiore a 500 metri da strutture sanitarie/assistenziali e da luoghi di rispetto (residenze assistite per disabili, cimiteri, ecc.);

C) ad una distanza inferiore a 500 metri da luoghi di culto riconosciuti dallo Stato italiano come tali (chiese, sinagoghe, ecc.);

D) ad una distanza inferiore a 100 mt. da sportelli bancari, postali o bancomat, agenzie di prestito o pegno o attività in cui si eserciti l'acquisto di oro, argento od oggetti preziosi;

4. Una nuova gestione aziendale per i locali che si trovano nella condizione di localizzazione prescritta nel comma precedente, è considerata inizio di nuova attività. Pertanto, in forza del disposto del comma precedente, non può disporre né degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, né proseguire un'attività di raccolta scommesse, né continuare la pratica di giochi in genere con vincita in denaro leciti che siano preesistenti all'avvio della nuova attività.

5. La puntuale individuazione e localizzazione dei luoghi sensibili come sopra indicati, presenti nel territorio comunale, è demandata alla Giunta Comunale.

ART. 4 - PARTICOLARI PRESCRIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI PER IL GIOCO D'AZZARDO LECITO, DI SISTEMI DI VLT E PER L'ATTIVITA' DI RACCOLTA SCOMMESSE

1. Per la prima installazione di uno o più apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, di uno o più dei sistemi di VLT, o per l'inizio di una nuova attività di raccolta scommesse, presso gli

esercizi in possesso di autorizzazione ai sensi dell'art. 86 o 88 del TULPS, localizzati comunque al di fuori dell'area vietata di cui al precedente art. 3, è richiesta, in considerazione di quanto disposto dall'art. 20 della L.R. n. 6/2015, la disponibilità di un ulteriore standard a parcheggio privato pari al 20% (venti per cento) di quello previsto dallo strumento urbanistico vigente per l'attività in essere.

2. Parimenti, anche per l'installazione di nuovi apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, di nuovi sistemi di VLT, o per l'inizio di una nuova attività di raccolta scommesse, oltre a quelli già legittimamente in esercizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, presso gli esercizi in possesso di autorizzazione ai sensi dell'art. 86 o 88 del TULPS, è richiesta, in considerazione di quanto disposto dall'art. 20 della L.R. n. 6/2015, la disponibilità di un ulteriore standard a parcheggio privato del 20% (venti per cento) rispetto a quello già previsto dal vigente strumento urbanistico per l'attività in essere. Operano comunque, anche per la fattispecie, i divieti di cui al precedente art. 3.

ART. 5 - PRESCRIZIONI D'ESERCIZIO

1. Oltre agli obblighi ed ai limiti previsti dalle normative statali e regionali vigenti per l'esercizio delle attività di cui al presente regolamento, i titolari delle sale gioco o sale VLT, nonché i titolari di tutti gli esercizi ove sono installati apparecchi da gioco d'azzardo lecito, o dove è praticato il gioco d'azzardo lecito, ovvero dove sia legittimata la raccolta di scommesse in denaro, sono tenuti:

- a esercitare l'attività del gioco d'azzardo lecito in genere e la raccolta di scommesse nel locale principale dell'esercizio evitando altresì di installarvi strutture in modo da garantire la libera visibilità degli avventori.
- ad esporre cartelli informativi, scritti in carattere maiuscolo con altezza lettere di almeno 20 millimetri, sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie connesse al GAP e corredati del test di autovalutazione e verifica del rischio da dipendenza da gioco d'azzardo di cui all'art.20, comma 4, lettera d), della Legge Regionale del Veneto n. 6 /2015, in luogo accessibile al pubblico e visibile da tutte le postazioni di gioco.

ART. 6 - ORARI DI ESERCIZIO

1. L'orario massimo di esercizio, tutti i giorni compresi i festivi, deve essere ricompreso nelle seguenti fasce:
 - a) dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 22:00 per le sale giochi autorizzate ai sensi dell'art.86 del Tulp;;
 - b) dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 22:00 per gli apparecchi da intrattenimento e svago con vincite in denaro, di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS, collocati in altri esercizi autorizzati.
2. Al di fuori di tali fasce orarie, gli apparecchi da gioco dovranno essere spenti e disattivati, non sarà possibile accettare scommesse di nessun genere, né praticare giochi leciti con vincita in denaro di ogni genere.
3. Eventuali deroghe alle fasce orarie stabilite al precedente comma 1 potranno essere richieste al Comune, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, previa

presentazione di apposita istanza contenente un progetto per il contrasto della dipendenza da gioco patologico.

ART. 7 - ESERCIZI COMMERCIALI LIBERI DALLA PRATICA DI GIOCHI D'AZZARDO

1. Il Comune assegna gratuitamente una vetrofania recante la segnalazione di attività commerciale libera da giochi d'azzardo e/o raccolta di scommesse a quelle attività commerciali che ne hanno i requisiti.
2. L'elenco degli esercizi commerciali liberi dalla pratica di giochi d'azzardo leciti e/o dalla raccolta di scommesse, verrà pubblicato sul sito internet del Comune.
3. Agli esercizi commerciali che, entro l'anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, rinunciano a detenere apparecchi per il gioco d'azzardo lecito o alla raccolta di scommesse in denaro lecite, viene riconosciuto uno sgravio pari al 50% dell'imposta comunali T.A.R.I per i tre anni successivi.

ART. 8 - SANZIONI

1. Le violazioni al presente regolamento non disciplinate dal TULPS, dalla Legge Regionale del Veneto n. 6/ 2015, o da altre vigenti disposizioni normative specifiche, fatto salvo quanto stabilito al comma successivo, sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00 come previsto dall'art 7/bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 (Testo Unico Enti locali).
2. Nelle seguenti fattispecie sono previste specifiche sanzioni:
 - a) l'inosservanza dell'orario massimo di esercizio fissato per le sale giochi autorizzate ai sensi dell'art. 86 del TULPS, di cui al precedente art.6,comma 1, lett. a), comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta pari a euro 500,00;
 - b) l'inosservanza dell'orario massimo di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'art 110, comma 6 del TULPS, collocati in altre tipologie di esercizi, di cui al precedente art. 6, comma 1, lett. b), comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta pari a euro 300,00;
 - c) l'inosservanza dell'obbligo di esposizione all'esterno del locale del cartello indicante l'orario di apertura delle sale giochi o di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'art.110, comma 6 del TULPS collocati in altre tipologie di esercizi, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta pari a euro 100,00;
 - d) in caso di particolare gravità o recidiva si applicherà, per un periodo da uno a sette giorni, la misura accessoria della sospensione dell'attività delle sale giochi autorizzate ex. Art 86, ovvero la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS, collocati in altre tipologie di esercizi; la recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte in un anno, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/1981 e successive modificazioni;
 - e) la violazione al provvedimento di sospensione di cui al precedente punto comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta pari a euro 500,00, e la confisca amministrativa degli apparecchi da intrattenimento quali cose che

costituiscono oggetto della violazione, come disposto dall'art. 20 della Legge 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art.13 della stessa Legge;

f) le altre violazioni al Regolamento, non disciplinate dal TULPS o da altre disposizioni normative specifiche, sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta pari a euro 250,00;

g) la detenzione abusiva degli apparecchi comporterà l'obbligo di rimozione degli stessi entro un termine stabilito dall'Area amministrativa con apposito provvedimento. L'accertata inottemperanza al provvedimento di rimozione di cui al punto precedente comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta pari ad Euro 500,00 e la confisca degli apparecchi, quali cose che costituiscono oggetto della violazione, come disposto dall'art. 20 della Legge 689/81, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art.13 della stessa Legge.

2. L'Amministrazione si riserva, in applicazione dell'art. 16, comma 2, della Legge n. 689/1981 e seguenti modifiche ed integrazioni, di approvare, con provvedimento della Giunta Comunale, un diverso importo del pagamento in misura ridotta entro i limiti edittali stabiliti dal citato articolo 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 (TUEL).